



**Newsletter di  
informazione  
sulla sicurezza  
sul lavoro**

**04\_2013**

## **ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE IL D.I. DEL 4 MARZO 2013 INTRODUCE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PREPOSTI E LAVORATORI**

### **ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA TRAFFICO VEICOLARE**

Lo scorso 19 aprile è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n.67 del 20 marzo 2013). Il decreto interviene in materia di *“criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”* e sancisce l'obbligatorietà della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

- In Allegato I al Decreto sono contenuti i *“criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*.

Al di là dei criteri individuati, la loro applicazione non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità. In particolare le attività lavorative di cui si occupa il decreto *“fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve”*.

- L'Allegato II tratta *“schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”*.

Sono previsti due distinti percorsi formativi, apparentemente non sovrapponibili: uno di 8 ore per i lavoratori e uno di 12 ore per i preposti. Così come per le attrezzature è prevista una parte teorica ed una pratica con test di apprendimento scritto intermedio ed esame pratico finale.

CME **formazione** e sicurezza s.r.l

Zona Industriale Belvedere, ingresso 5  
P.I. 01362600528

53034 Colle di Val d'Elsa (SI)  
Capitale Sociale € 10000

Tel. 0577.934439

Fax 0577.041654

email [info@cmeformazione.com](mailto:info@cmeformazione.com)  
Numero REA SI-141568

Trattandosi di formazione particolare e specifica, questa non è sostitutiva, bensì integrativa rispetto alla formazione obbligatoria cui devono essere sottoposti tutti i lavoratori, realizzata ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori deve essere effettuato ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici. I soggetti tenuti allo svolgimento del corso che alla data di entrata in vigore del citato Decreto possano dimostrare di operare già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dalla frequenza corso di formazione, ma sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto stesso.